ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NEL SETTORE ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano, addì 27/06/2016

• Visto il Dlgs 15 giugno 2015, Nr. 81, in particolare gli artt. 41-47;
• visto la legge provinciale 04 luglio 2012, n.12, "Ordinamento dell'apprendistato";
• vista l'esplicita volontà delle parti sociali di non interrompere la prassi storica dell'apprendistato di primo livello che ha consentito un valido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, contrastando forme di lavoro precarie;
• vista l'esplicita volontà delle parti sociali di retribuire sia le ore di formazione scolastica che le ore di lavoro in azienda, in quanto sia la formazione aziendale che quella scolastica costituiscono gli elementi portanti del sistema di formazione duale;
• vista la legislazione provinciale che impone all'apprendista la frequenza obbligatoria della scuola professionale per tutta la durata delle ore previste dalla legge, esternamente all'impresa;
• considerata l'esplicita volontà delle parti sociali di far confluire i risultati a fine anno della formazione scolastica nella retribuzione degli apprendisti;
• considerato che le parti sociali sottolineano come il conseguimento del diploma di maturità attraverso la formazione duale sia di centrale importanza per lo sviluppo della formazione duale stessa;
• considerata la convinzione delle parti sociali che la formazione duale in Alto Adige rappresenti un modello di successo con una lunga tradizione, che altre regioni d'Italia vedono come esemplare;
• tenuto conto dei continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale;

tra

- Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleiter der Autonomen Provinz Bozen / Confartigianato Imprese lvh.apa, rappresentata dal Presidente Dott. Gerhard Lanz, dal Portavoce Sindacale con diritto di firma Martin Haller, dal Direttore Dott. Thomas Pardeller, assistiti dal Vicedirettore Walter Pöhl e dal signor Michael Tappeiner;
- Handwerkervereinigung / Unione Artigiani Altoatesini CNA-SHV, rappresentata dal Presidente Claudio Corrarati, dal delegato Paolo Ferrazzin, dal Segretario Pino Salvatori e dal Vicesegretario Günther Schwienbacher;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali

ASGB, rappresentata dal sig. Tony Tschenett
CGIL/AGB, rappresentata dal sig. Alfred Ebner e dalla sig.ra Irmgard Gamper
SGBCISL, rappresentata dal sig. Dieter Mayr
UIL-SGK, rappresentata dal sig. Toni Serafini

L'art. 5, comma 5 della LP 4 luglio 2012 dispone che: „Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3 della medesima LP, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.".

4 – PERIODO DI PROVA

L'assunzione dell'apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

5. - RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale lorda dell'operaio/impiegato qualificato prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo i seguenti scaglioni di anzianità:

1. anno di apprendistato – 35%
2. anno di apprendistato – 50%
3. anno di apprendistato – 60%
4. anno di apprendistato – 70%

Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso in cui sia trascorso un periodo temporale minimo di 12 (rispettivamente 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la votazione positiva del relativo anno scolastico.
La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica.

5.1 –MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI SCOLASTICI

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l'avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l'anno precedente.

5.2 – MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI CONSEGUIMENTO DI UNA BUONA VALUTAZIONE SCOLASTICA A FINE ANNO

Nel caso in cui l'apprendista concluda l'anno scolastico con una buona valutazione, gli spetta, per il seguente anno di apprendistato, una maggiorazione di 10 punti della percentuale di retribuzione di cui all'articolo 5 del presente accordo. Per la

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato e degli ulteriori 10 giorni lavorativi per l'eventuale comunicazione, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato

8 – NORME GENERALI – DECORRENZA E DURATA

Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge nazionali, provinciali e dalle disposizioni del presente accordo.
Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile con il presente accordo, si applicano le norme del CCNL del settore applicato in azienda.
Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2016 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. oppure, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (pec). La parte che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.

9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti concordano esplicitamente che i contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 1° luglio 2016 verranno regolati in base al presente accordo.
Le parti si impegnano inoltre ad adoperarsi a livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.

Letto, confermato e sottoscritto

Confartigianato Imprese lvh.apa

Unione Artigiani Altoatesini CNA/SHV

CNA SHV
Unione Provinciale Artigiani e delle Piccole Imprese
Südtiroler Landesinnung der Handwerker und Kleinunternehmen
Via Righi, 9 - Rigistrasse 39100 BOLZANO-BOZEN
Tel. 0471 546777

ASGB

CGIL/AGB

SGBCISL

UIL-SGK

SEGRETERIA - SEKRETARIAT
UIL SGK
BOLZANO - BOZEN